

TI_GERICHTE 32.2001.43 vom 29. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.43

FR: TI_GERICHTE 32.2001.43 du 29 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2001.43 del 29 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

ottobre 2000 , contenuta nel citato formulario 318.183, con cui la Cassa di compensazione le ha reso noto, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, il diritto dell'assicurato al pagamento retroattivo di rendite AI per il periodo 1.01.1997 – 30.11.2000 (cfr. doc. _). Inoltre va ricordato che il diritto alla restituzione si prescrive entro un anno dal giorno in cui l'assicuratore ha preso atto dell'indebito versamento, ma al più tardi in cinque anni dal versamento stesso (cfr. art. 52 cpv. 2 prima frase LAINF). Le decisioni contestate sono del 14 aprile 2001, per cui il diritto alla compensazione è stato esercitato tempestivamente. Ora, se in futuro dovesse essere accertata l'inesistenza del credito da restituzione, l'assicurazione infortuni sarà tenuta a versare al ricorrente quanto a suo tempo compensato. In tal senso, infatti, il marg. 4011 della citata Circolare prevede: " Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla restituzione dell'assicuratore contro gli infortuni, quest'ultimo versa la somma in questione direttamente all'assicurato." Pertanto, anche nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza del credito di restituzione, l'assicurato non subirà alcun pregiudizio. In queste circostanze, dunque, la compensazione effettuata dall'UAI delle rendite arretrate con il credito in restituzione di prestazioni erogate dall'assicuratore contro gli infortuni appare corretta. 2.6. Per quel che concerne il calcolo della rendita in oggetto, ricordato come siano applicabili per analogia le norme dell'AVS, va innanzitutto rilevato che se l'assicurato ha pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure se il suo periodo di contribuzione presenta delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente d'invalidità) è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito

annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. 2.7.

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall'UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.8. Nel caso in esame, il periodo di contribuzione di _____, classe 1941, inizia il 1.1.1962 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) per terminare il 31.12.1996 (31 dicembre precedente l'anno in cui è sorta l'invalidità). Dall'estratto dei conti individuali, dove sono registrati i contributi versati, nonché dalla tabella di calcolo contenuti negli atti della Cassa di compensazione _____ (doc. _), la quale è competente per determinare la rendita (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), risulta che l'assicurato non ha nessuna lacuna contributiva. Di conseguenza, al ricorrente è stata riconosciuta la scala di rendita 44, che è la massiva prevista. 2.9. Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto, il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art.

52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati). Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al periodo 1962 - 1996 giungendo così all'importo di fr. 1'060'868.--. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1962. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione al 1997 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita) risulta essere 1'1.574 e quindi i redditi rivalutati ammontano a fr. 1'669'807.--. L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni di contribuzione ciò che corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 47'709.--. All'assicurato sono stati inoltre riconosciuti 22 mezzi accrediti per compiti educativi pari ad una media di fr. 11'258.--. Da rilevare che l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Ne consegue che il reddito annuo medio complessivo della rendita corrisponde a fr. 59'967.-- (47'709+ 11'258.--) che, arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 59'700.--. Di conseguenza la rendita intera calcolata con l'ausilio delle citate tabelle e sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 59'700.--, ammonta a fr. 1'832.--. Avendo _____ diritto ad una mezza rendita AI la stessa risulta essere dunque di fr. 916.--.

Contestualmente al ricorrente è stata riconosciuta una rendita completiva per la moglie corrispondente al 30% della rendita principale (art. 38 cpv.1 LAI). Essendo la moglie del ricorrente nata il 20 giugno 1936, nel 1998 ha compiuto i 62 anni e quindi è beneficiaria di una rendita AVS (cfr. 21 cpv. 1 lett. b LAVS nel tenore allora in vigore). La Cassa ha dunque proceduto alla ripartizione dei redditi coniugali come prescritto dall'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, ciò che ha causato una "riduzione" della rendita AI. Infatti, dal 1° luglio 1998 la rendita AI del ricorrente risulta essere di fr. 756.-- (rivalutata a fr. 764 dal 1999 e a fr. 783.-- dal 2001), affiancata dalla rendita AVS della moglie. Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla convenuta in quanto la rendita è stata stabilita in conformità alle norme surriferite.

2.10. L'assicurato, infine, ha osservato che quanto percepito dall'AI non gli basta per coprire le spese. A riguardo va ricordato che egli può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare. La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio. Tale richiesta sarà accolta nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.

dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente
Guffi Il segretario Raffaele
Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.